GIUNTA PER I TRATTATI DI COMMERCIO E LA LEGISLAZIONE DOGANALE

VIII.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 10 MAGGIO 1951

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **SCOCA**

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 65

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Nuove concessioni in materia di importazione ed esportazione temporanea, (8° provvedimento). (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*). (1943) 65

PRESIDENTE 65, 67

FASCETTI, *Relatore* 65

FARALLI 67

CLERICI, *Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero* 67

Votazione segreta:

PRESIDENTE 67

La seduta comincia alle 10.

FASCETTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in missione per incarico della Camera i deputati Giacchero, Montini, Treves.

Discussione del disegno di legge: Nuove concessioni in materia di importazione ed esportazione temporanea (8° provvedimento) (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (1943).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Nuove concessioni in materia di importazione ed esportazione temporanea (8° provvedimento) ».

Dato che il relatore, onorevole Montini, trovasi in missione all'estero, prego l'onorevole Fascetti di volerlo sostituire, riferendo su questo disegno di legge, già approvato dalla V Commissione permanente del Senato.

FASCETTI, *Relatore*. Sulla natura di questo disegno di legge non è necessario dire molte parole. A mio parere è sufficiente passare all'esame degli articoli, sui quali potrò dare, qualora ne fossi richiesto, gli opportuni chiarimenti.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli che, non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

È consentita la importazione temporanea, per la gratuita visionatura, dei films provenienti da Paesi che concedano la medesima agevolazione ai films italiani. La importa-

zione temporanea è limitata ad una copia positiva per ogni film.

Il termine massimo per la riesportazione dei films introdotti non potrà superare i due mesi.

(*È approvato*).

ART. 2.

Alle merci ammesse alla importazione temporanea per essere lavorate, giusta la tabella I, annessa al decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sono aggiunte le seguenti:

Qualità della merce	Scopo per il quale è concessa la importazione temporanea	Quantità minima ammessa alla importazione temporanea (Kg.)	Termine massimo per la riesportazione
1°) Linters di cotone greggi o candeggiati, e linters idrofili, anche foggiati in cartoni.	Per la fabbricazione (con i procedimenti cuprammoniacali viscosa e acetato) di fibre tessili artificiali e loro manufatti.	100	1 anno
2°) Ritagli di pelli conciate, col pelo.	Per la confezione di pellicce. . .	25	6 mesi

(*È approvato*).

ART. 3.

« Le concessioni permanenti d'importazione temporanea delle seguenti merci, previste ai controsegnati provvedimenti di legge, sono modificate ed estese come appresso:

a) Apparecchi di soneria detti « carillons » (Regio decreto-legge 7 giugno 1928, n. 1356, convertito in legge con la legge 3 gennaio 1929, n. 47), per essere montati su orologi a sveglia, scatole, giocattoli, portasigarette, portagioie e altri soprammobili.

Quantità minima ammessa alla importazione temporanea: illimitata.

Termine massimo per la riesportazione: sei mesi.

b) filati di cotone, mercerizzati o non, misuranti più di 20.000 metri per mezzo chilogrammo (legge 24 novembre 1949, n. 920), per la fabbricazione di calze, calzini e maglierie in genere.

Quantità minima ammessa alla importazione temporanea: chilogrammi 50.

Termine massimo per la riesportazione: un anno.

c) materiali metallici (regio decreto-legge 8 marzo 1925, n. 251, convertito in legge con la legge 21 marzo 1926, n. 597, e regio decreto-legge 4 maggio 1931, n. 525, convertito in legge con la legge 18 giugno 1931, n. 934), per la costruzione di autoveicoli in genere, anziché delle sole automobili, e di parti staccate di autoveicoli.

Quantità minima ammessa alla importazione temporanea: illimitata.

Termine massimo per la riesportazione: due anni.

d) rottami di rame, di ottone e di bronzo (decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473), per essere rifusi e ridotti in pani, lamiere, spranghe, fili e in lavori diversi.

Quantità minima ammessa alla importazione temporanea: chilogrammi 100.

Termine massimo per la riesportazione: sei mesi.

e) tessuti di cotone o misti con cotone (decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473), per essere candeggiati, tinti, mercerizzati, stampati, impermeabilizzati, apparecchiati e per essere sottoposti a tutte le altre operazioni di finitura, quali la marezzatura, goffratura, lucidatura, felpatura, garzatura, trattamento antipiega, ecc.

Quantità minima ammessa alla importazione temporanea: chilogrammi 25.

Termine massimo per la riesportazione: un anno.

f) tessuti di seta, di fibre artificiali e di cascami di rayon (sniafiocco) o misti con seta, con fibre artificiali e con cascami di rayon (sniafiocco) in misura non inferiore al 12 per cento (decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473) per essere candeggiati, stampati, tinti, cilindrati, apparecchiati, marezzati, impermeabilizzati e sottoposti ad ogni altra operazione di finitura, quali la goffratura, lucidatura, felpatura, garzatura, trattamento antipiega, ecc.

Quantità minima ammessa alla importazione temporanea: chilogrammi 25.

Termine massimo per la riesportazione: un anno ».

FARALLI. Mi permetto fare una osservazione sulla lettera *e*) di questo articolo pur comprendendo che non vi è nulla da modificare. Faccio notare che questa concessione danneggia molto le nostre filature; finora i clienti ordinavano in Italia quei determinati prodotti, pur esssendo produttori di materie prime. Cito, ad esempio, l'Egitto, la Turchia e l'Iran. Mandando ora i filati, le nostre filature avranno minor lavoro. Prima facevamo tutto noi.

CLERICI, *Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero*. Se non facciamo così anche ora, non è perché non ci convenga. Il fatto è che se pretendessimo di fare tutto noi, perderemmo la possibilità di ottenere questo lavoro. Faccio osservare comunque che, per la temporanea importazione, abbiamo incassato oltre 100 miliardi di lire, che sono serviti per le paghe degli operai, per le spese generali, per le tasse, ecc.

FARALLI. Però finora vi erano dei mercati verso i quali noi esportavamo tutti questi prodotti finiti in senso verticale (dalla base fino al completamento). Noi ricevevamo cotone greggio e poi lo lavoravamo completamente. Ora avviene invece che molti Stati produttori di cotone greggio fanno la filatura, senza adoperare con la nostra mano d'opera e ci mandano i prodotti semilavorati. Siamo d'accordo che non convenga perdere questo lavoro, però ciò diminuisce l'efficienza della nostra produzione all'origine.

CLERICI, *Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero*. Non si può pretendere che i paesi produttori non progrediscano e non perfezionino le loro industrie.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3 ora letto.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 4:

« È concessa, fino al 31 dicembre 1952, la importazione temporanea delle seguenti merci per gli scopi controsegnati:

Qualità della merce	Scopo per il quale è concessa la importazione temporanea	Quantità minima ammessa alla importazione temporanea (Kg.)	Termine massimo per la riesportazione
1°) Cascami di seta	Per essere macerati, pettinati e filati.	100	6 mesi
2°) Citrato di calcio biologico (nel limite del contingente annuo di tonnellate 2.000).	Per la produzione di acido citrico	500	6 mesi
3°) Fili di ferro, di acciaio, di rame, di bronzo e di ottone, greggi, lucidi, stagnati o zincati.	Per la fabbricazione di tele metalliche in genere.	100	1 anno
4°) Legname	Per la costruzione di case prefabbricate.	500	6 mesi

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 5:

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge testé esaminato.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto del seguente disegno di legge:

« Nuove concessioni in materia d'importazione ed esportazione temporanea (8° provvedimento) ». (1943):

Presenti e votanti. 23
Maggioranza 12

Voti favorevoli 22
Voti contrarî 1

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Ambrosini, Belloni, Calcagno, Capua, Cavinato, Codacci Pisanelli, Di Vittorio, Faralli, Fascetti, Fassina, Germani, Giolitti, Morelli, Natoli, Nenni Pietro, Pieraccini, Preti, Quarello, Rapelli, Saggin, Sampietro Giovanni, Scoca e Vicentini.

Sono in missione:

Giacchero, Montini e Treves.

La seduta termina alle 11.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI